

**Illustre Presidente, signori Magistrati, Autorità tutte,
Colleghe e Colleghi,**

siamo qui, i rappresentanti dell'Avvocatura nel nostro Distretto di Corte di Appello, insieme a me il Presidente dell'Ordine di Marsala avv. Spada, il Presidente dell'Ordine di Termini Imerese avv. Siragusa, il Segretario dell'Ordine di Trapani avv. Montericcio, il Presidente dell'Ordine di Sciacca avv. Livio; ci sono pure alcuni colleghi componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo; c'è il nostro rappresentante al Consiglio Nazionale Forense, avv. Francesco Greco; ci sono i nostri rappresentanti all'Organismo Congressuale Forense; c'è infine il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Avv. Gaziano.

..

Presidente ho apprezzato tanto il passaggio nel quale parla della collaborazione fra avvocatura e magistratura, collaborazione che Lei ha ben espresso al momento del mio primo intervento pubblico, quando ha parlato di "*buon senso*".

Avvocatura e Magistratura sono due facce della stessa medaglia che devono remare sinergicamente nell'interesse della giustizia.

In tale senso è apprezzabile lo sforzo da Lei profuso per la risoluzione delle quotidiane questioni dell'amministrazione della giustizia nel Distretto. Analogamente, con i colleghi del Distretto, esprimo un ringraziamento anche ai 6 Presidenti dei

Tribunali, per la collaborazione con l'Avvocatura nella gestione dell'attività giudiziaria.

..

Stiamo attraversando un momento particolare nella amministrazione della giustizia, il cui simbolo, “la bilancia”, immagine dell'equilibrio tra diritti e doveri, oggi, sta cedendo il passo al “*pendolo*”, essendo ogni progetto di riforma sempre più espressione delle forze politiche di governo, con buona pace di “*Themis*” e “*Dike*”.

È semplicemente inaccettabile affermare, di fronte alle pressanti richieste di rivisitazione di importanti riforme, che le stesse facciano parte di un “*programma elettorale*” e, quindi, come tali imm modificabili.

Né è ragionevole condizionare le scelte politiche, privilegiando aspetti emozionali e suggestivi, di successo mediatico, su quelli razionali e tecnici.

Un po' come è successo con l'abolizione della prescrizione nel grado di appello.

Nel 424 D.C., Teodosio II, riprendendo l'istituto della “*longi temporis prescriptio*”, nel codice che portò il suo nome, stabilì che tutte le azioni non esercitate entro un preciso lasso di tempo si prescrivessero, *rectius*, si estinguessero.

E detta riforma fu trasfusa nel “*Codice di Giustiniano*”.

Oggi, di fronte alle lungaggini del processo penale e della dimostrata incapacità di riformarlo, onde evitare che il decorso

inesorabile del tempo falcidi la pretesa punitiva dello Stato, piuttosto che affrontare organicamente il problema e trovare una soluzione equilibrata, si è preferito sbrigativamente e sommariamente abolire la prescrizione, **condannando l'imputato all'eterno giudizio**. E ciò senza riconoscere, come accade con la Costituzione U.S.A., **il diritto ad un rapido processo (speedy trial) la cui violazione comporta automaticamente il proscioglimento per sempre e che, anche in Europa, è scolpito nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove prevede che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole..”**.

Non dimentichiamo che l'abolizione della prescrizione incide non soltanto nei confronti degli imputati, ma anche delle parti civili. In assenza di una sentenza che accerti la responsabilità dell'imputato, la parte civile non potrebbe mai avere giustizia.

E senza dire del caso delle misure cautelari patrimoniali (sequestro per equivalente finalizzato alla confisca), laddove i beni dell'indagato vengono bloccati e si dovrà aspettare un tempo indeterminato per ottenerne la restituzione.

Lo stato di diritto può ritenersi tale solo quando riesce ad accertare la verità nel più breve tempo possibile. Il cittadino ha bisogno di date certe.

E l'abolizione della prescrizione non è il rimedio per eliminare tutti i mali.

I problemi sono ben altri: mancano le risorse, manca il personale di cancelleria, i magistrati sono pochi e non riescono a smaltire l'enorme carico di lavoro.

Non si possono concepire riforme dove l'unica condizione è la c.d. "invarianza finanziaria", **quando invece è indispensabile un investimento massiccio in risorse umane, professionali e tecnologiche.**

La politica ha creato un enorme numero di reati, penalizzando il funzionamento del processo penale. Andrebbe operata una seria depenalizzazione, riservando le sanzioni penali ai casi più gravi. Si dovrebbe riflettere sulla durata spropositata delle indagini preliminari, contrassegnata da discutibili "proroghe" e dalla continua acquisizione di risultanze investigative.

È inaccettabile quanto proposto da un qualificato rappresentante delle istituzioni allorché ha affermato la possibilità di rendere l'avvocato responsabile in solido con il cliente per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista nel caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Pensare di risolvere i problemi della Giustizia potenziando sanzioni a carico dei difensori vuol dire erodere il diritto di ognuno di noi, vuol dire attentare alla giurisdizione.

Vuol dire iniziare a fare oscillare il pendolo della democrazia facendo perdere a questa certezza e stabilità.

Né tantomeno è consentito a chicchessia e, soprattutto, ad un magistrato affermare, sia pure per paradosso, in materia di scioglimento del matrimonio, che dura di più la causa di separazione che la pena per l'omicidio del coniuge. In un momento in cui c'è un particolare allarme sul femminicidio e sulla violenza sulle donne, fare ironia su questioni così delicate è davvero di cattivo gusto, a prescindere dalle risibili argomentazioni, dal punto di vista politico, ma che possono essere ritenute credibili dai non addetti ai lavori.

..

Anche nel processo civile le novità prospettate non sembrano andare nell'auspicata direzione.

Il disegno di legge approvato dal Governo il 5/12/2019 di delega “*per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*”, pur essendo stato congegnato con un intento certamente propositivo e con l'auspicio di garantire una risoluzione dei problemi che affliggono la giustizia – tra cui, in primis, le lungaggini dei giudizi civili – non coglie effettivamente nel segno, non risolverà i suindicati problemi della giustizia civile, anzi rischia di peggiorarli.

Si pensi all'art. 2, comma 1, lettera a) del testo in parola, allorché viene proposto di eliminare il ricorso obbligatorio, in

via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, nonché di contratti finanziari, bancari ed assicurativi, rendendo obbligatoria esclusivamente la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. (con conseguente aggravio di tempi) e per i secondi l'A.B.F. (arbitrato bancario e finanziario), che oltre ad avere una maggiore durata, si conclude con un provvedimento che potrebbe definirsi al più di "*moral suasion*", al contrario della mediazione, il cui procedimento deve concludersi necessariamente nel termine di 3 mesi dal suo inizio. E che, ove sfoci in un accordo, costituisce titolo esecutivo, di guisa che non ci si può esimere dall'adempimento dell'accordo, pena l'esecuzione forzata.

Gli artt. 3 e 4, poi, i quali, da una parte, prevedendo la eliminazione di una delle 3 attuali memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., nonché la possibilità che la causa sia decisa mediante discussione orale con eventuali note anticipate, piuttosto che differite, gioveranno all'economia del processo; dall'altra, tuttavia, hanno previsto quale unico atto introduttivo di tutti i giudizi di cognizione **il ricorso** (non più l'atto di citazione) con conseguente fissazione di udienza demandata al Giudice che dovrà fissarla entro 120 gg., ma, ovviamente, è un termine che difficilmente verrà rispettato, non essendo un termine "per le parti", e la cui fissazione dipende in concreto dall'organizzazione del Tribunale (**attualmente, nel processo**

del lavoro, il tempo previsto di fissazione della prima udienza è di 1 anno e mezzo).

Nel giudizio di appello non soltanto è previsto quale atto introduttivo esclusivamente il ricorso, ma la scelta se la causa debba essere decisa mediante discussione orale con eventuali note anticipate, piuttosto che differite, spetta al Giudice e non è rimessa, come per il primo grado, alla volontà delle parti, spogliando quindi gli avvocati di tale facoltà.

L'art. 12 del progetto di riforma in parola, nel prevedere sostanzialmente l'obbligatorietà della notifica a mezzo pec, addossa all'avvocato notificante, in caso di impossibilità di detta notifica, l'obbligo dell'inserimento dell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza e, solo dopo anche quest'ultimo eventuale inutile esperimento, si esegue con le altre modalità ordinarie.

Ma, se dell'area WEB istituenda ancora non si sa come funziona, non si comprende come si possa ipotizzare un onere simile in capo agli avvocati!

..

Ho ascoltato, Signor Presidente, con molta attenzione la sua relazione, così come ho ascoltato con analoga attenzione la relazione del Signor Procuratore Generale.

Con riferimento ai numeri citati, circa un miglioramento dell'andamento della giurisdizione, collegato alla diminuzione

del contenzioso civile e alla riduzione dei tempi del processo, debbo tuttavia osservare che il merito di ciò non va attribuito, come ho detto, a riforme strutturali, quanto piuttosto alla difficoltà per i cittadini di accedere alla giurisdizione, creata dal sistema giudiziario, attraverso l'innalzamento dei costi. Prova ne è, indiscutibile, la grave crisi economica che sta attraversando l'avvocatura e che ha visto nell'arco di 20 anni, dal 1996 ad oggi, ridurre il reddito medio degli avvocati italiani in modo significativo e portare il reddito medio degli avvocati meridionali a meno di € 20.000, quando nel 1996 quello medio degli avvocati italiani era di circa € 36.000. Ciò significa, indubbiamente, che gli avvocati lavorano di meno e che la riduzione del contenzioso non è legato a riforme del sistema giudiziario, ma alla impossibilità per i cittadini di accedere alla giustizia. E a riprova di ciò c'è il "Rapporto Censis sulla Giustizia 2018, dove si legge espressamente che *"... secondo i ¾ degli italiani il nostro sistema giudiziario non garantisce pienamente la tutela dei diritti dei cittadini; per quasi il 60% la situazione negli ultimi anni è peggiorata rispetto al passato; oltre il 50% degli italiani ha addirittura dichiarato di aver rinunciato alla tutela di un proprio diritto per la scarsa fiducia che ripone nel sistema giudiziario"*

..

Nella Sua relazione, signor Presidente, ha rivolto particolare attenzione al tema relativo all'istituto del

“*Patrocinio a Spese dello Stato*”, che oggi assorbe una grandissima fetta delle risorse a disposizione.

Ci fa male, signor Presidente, sentire le Sue non condivisibili considerazioni, quando accenna ad una anomala forma di sostegno al reddito per una parte del Foro, soprattutto perché l’ammissione avviene dopo attenta verifica nel rispetto dei requisiti previsti dal T.U. delle Spese di Giustizia.

Sarà, comunque, attentissimo e rigorosissimo il Consiglio Distrettuale di Disciplina verso gli avvocati nei confronti dei quali dovessero essere segnalati comportamenti deontologicamente criticabili.

In ogni caso, è singolare che di fronte all’aumento del numero dei cittadini che ricorre all’istituto del “*Patrocinio a Spese dello Stato*”, in correlazione al triste aumento della povertà nel nostro Paese e, soprattutto, nel meridione, e della conseguente difficoltà ad accedere alla Giustizia, si verifichi un aumento del ritardo nei pagamenti a volte di tre anni, tanta è l’attesa dell’effettivo pagamento di emolumenti, peraltro già dimezzati di oltre il 50 per cento, secondo quanto disposto dal Testo Unico delle Spese di Giustizia.

Proprio per tale ragione, la questione relativa ai ritardi nei pagamenti per il patrocinio a spese dello Stato, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE che il 28/1/2020 (causa C122/18) ha condannato lo Stato Italiano a liquidare i

compensi anche del patrocinio a spese dello Stato nei termini previsti dalla normativa europea.

Si è fiduciosi affinché codesta Ecc.ma Presidenza prosegua il percorso già attivato, destinando adeguato personale per lo svolgimento di tutta l'attività propedeutica alla liquidazione dei compensi.

..

Termino questo mio intervento, signor Presidente, comunque esprimendo un giudizio positivo sull'andamento della giurisdizione nel nostro Distretto di Corte d'Appello e nel nostro Tribunale.

Certamente le difficoltà non mancano, come evidenziato, ma sono sicuro che con lo sforzo sinergico, la condivisione degli obiettivi, l'unità d'intenti dell'Avvocatura, in tutte le sue rappresentanze e sfaccettature, e quindi il Consiglio dell'Ordine e le associazioni forensi, e degli uffici giudiziari della Corte d'Appello, del Tribunale e con il personale amministrativo, si possa tutti contribuire al miglioramento dell'andamento della giustizia.

..

Auguro a Lei signor Presidente e a tutti i soggetti della giurisdizione buon lavoro.

Grazie.

Avv. Giovanni Immordino